

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1119 DELLA COMMISSIONE****del 22 giugno 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Jerzy PLEWA*

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

## I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4590	—	34 268 500
09.4591	—	2 680 000
09.4592	—	9 219 000
09.4593	—	2 706 500
09.4594	—	10 003 500
09.4595	—	5 302 500
09.4596	—	9 653 400
09.4599	—	5 680 000

## I.F

## Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4155	—	847 200

## I.H

## Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4179	—	0

## II

## Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4205	—	175 000
09.4206	—	0

**I.K**

## Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.9.2017 al 31.12.2017 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	33 612 000
09.4195	—	40 980 000

**II**

## Prodotti originari dell'Ucraina

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)
09.4600	—
09.4601	—
09.4602	0,584795